

- STATUTO -



1) È costituita l'Associazione scientifica e culturale denominata

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICANALISI FREUDIANA ETS

2) L'Associazione non ha fini di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. Essa persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale. In particolare, l'Associazione ha lo scopo di promuovere, sostenere e coordinare iniziative nei campi della ricerca scientifica e della formazione nell'ambito della psicanalisi, impegnandosi a consolidare, sviluppare e diffondere la conoscenza della psicanalisi medesima come risorsa cruciale per la comprensione del soggetto, delle dinamiche sociali e delle trasformazioni contemporanee.

3) A tal fine l'Associazione si propone di:

- a. dare sviluppo alla psicanalisi come scienza naturale, favorendo il dialogo e l'interazione con altre discipline;
- b. formare psicanalisti secondo la tradizione iniziata da Sigmund Freud, rimarcandone la differenza strutturale rispetto alla figura dello psicoterapeuta – così come definita dalla Legge 18 febbraio 1989 n. 56 – per quanto riguarda sia il percorso formativo sia l'adozione dei criteri e degli standard dell'esercizio professionale;
- c. realizzare e diffondere pubblicazioni, materiali editoriali – in formato cartaceo e digitale – nonché altri strumenti divulgativi, finalizzati a promuovere ed alimentare il dibattito culturale e scientifico intorno alla psicanalisi;
- d. promuovere iniziative di divulgazione culturale, sia a livello locale che nazionale o internazionale, finalizzate alla più ampia comprensione del pensiero psicanalitico e del suo contributo nelle rispettive aree di interesse;
- e. progettare e realizzare percorsi formativi rivolti a non addetti ai lavori, destinati a persone che riconoscono nella psicanalisi un sapere fecondo per lo sviluppo culturale, personale o professionale;
- f. sviluppare reti di collaborazione con enti di ricerca, università, istituzioni culturali e realtà territoriali, affinché la psicanalisi possa determinare significativamente i processi di elaborazione teorica, innovazione culturale e sviluppo sociale;
- g. sostenere e accompagnare i processi di internazionalizzazione della ricerca e della formazione psicanalitica, partecipando attivamente alla definizione dei curricula formativi

in dialogo con scuole, centri di studio e collettivi attivi in Stati esteri, con l'obiettivo di costruire le basi per il riconoscimento dell'Associazione come istituto di formazione e ricerca di riferimento nel panorama internazionale;

- h. sensibilizzare il mondo economico, istituzionale e politico sull'importanza che la psicanalisi riveste nello sviluppo della soggettività, nella comprensione dei legami sociali e nella promozione di una cultura della responsabilità individuale e collettiva.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione esercita in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, per il perseguimento delle suddette attività di interesse generale, l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promozione della ricerca in ambito psicanalitico;
- promozione e diffusione della cultura psicanalitica;
- realizzazione di attività di formazione, seminari e convegni;
- pubblicazione e diffusione di materiali editoriali, anche in formato digitale, finalizzati a promuovere il dibattito culturale e scientifico sulla psicanalisi;
- promozione della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del citato Decreto Legislativo n. 117/2017;
- collaborazione con università e istituti di ricerca nazionali e internazionali.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto Legislativo n. 117/2017.

- 4) La sede dell'Associazione è in Milano, via Lentasio 7.
- 5) La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta). Essa potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria



adottata con le maggioranze stabilite dall'articolo 10.

- 6) In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. In tal caso, il patrimonio dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del citato Decreto Legislativo n. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto deciso dall'Assemblea.

- 7) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a. dalle quote associative;
- b. da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- c. da finanziamenti ricevuti a qualsiasi titolo per il raggiungimento degli scopi associativi;
- d. da ogni altra risorsa che concorra a incrementare l'attivo, nonché dai beni acquistati.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con esclusione di qualsiasi finalità di lucro.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e/o ad altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del citato Decreto Legislativo n. 117/2017.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo il Consiglio Esecutivo redige il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per l'approvazione. L'approvazione del bilancio d'esercizio avrà luogo entro il 30 giugno, in conformità agli obblighi di deposito al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Esecutivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto o nella nota integrativa.

Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Esecutivo il bilancio consuntivo.

Segnatamente, al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del citato Decreto Legislativo n. 117/2017, il Consiglio Esecutivo dovrà altresì predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro il 30 giugno.

Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1 del citato Decreto Legislativo n. 117/2017.

- 8) L'ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli



Associati, ai sensi dell'art. 25 del citato Decreto Legislativo n. 117/2017.

Può essere ammesso in qualità di Associato chiunque ne faccia domanda.

Sulle domande di ammissione all'Associazione, si pronuncia il Consiglio Esecutivo.

L'iscrizione ad Associato non esclude la possibilità di affiliazioni ad altre associazioni, quali esse siano.

La qualità di Associato si perde per morte, recesso o esclusione; non può essere temporanea o trasferibile ed è disciplinata in modo da garantire l'effettività del rapporto associativo, in conformità ai principi di democraticità e uguaglianza tra i soci.

Sono Sostenitori dell'Associazione – non assumendo quindi la qualità di Associati e non entrando quindi a far parte dell'Associazione medesima – le persone fisiche, giuridiche e gli enti o istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, apportano propri contributi. Con propria deliberazione il Consiglio Esecutivo potrà stabilire la suddivisione dei Soci e dei Sostenitori per tipologia e/o per categorie di contribuzione all'Associazione.

In caso di morte, recesso o esclusione, l'Associato non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione o su singole componenti di esso.

L'esclusione potrà essere dichiarata dall'Assemblea con provvedimento motivato:

- in caso di grave inadempienza dell'Associato alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni degli Organi associativi;
- in caso di compimento, da parte dell'Associato, di atti o comportamenti contrari alle finalità o agli scopi dell'Associazione.

9) Organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea degli Associati;
- b. il Consiglio Esecutivo composto di tre membri;
- c. le due Commissioni: "Scientifica" e "per la Formazione".

10) L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione e si riunisce in forma ordinaria e in forma straordinaria. L'Assemblea ordinaria delibera:

- a. sull'approvazione o meno dei bilanci;
- b. sulla designazione dei componenti delle due Commissioni;
- c. sulla nomina dei membri del Consiglio Esecutivo;
- d. sull'approvazione del Regolamento interno;
- e. sull'esclusione dell'Associato.

Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea tutti gli Associati in regola col pagamento della quota annuale. Ogni Associato può farsi rappresentare, mediante delega da rilasciare in

forma scritta e riferita alla singola riunione, da altro Associato che non faccia parte del Consiglio Esecutivo.

L'Assemblea potrà tenersi anche con mezzi di comunicazione a distanza (piattaforme telematiche o videoconferenza), purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione alla discussione e la possibilità di visionare documenti, e l'esercizio del diritto di voto.

Ogni Associato non può rappresentare più di altri tre Associati. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno su convocazione del Consiglio da spedirsi per raccomandata, o in alternativa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o email ordinaria ai membri almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato. L'Avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e il luogo e data della riunione.

Essa si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio Esecutivo lo ritenga opportuno, ovvero a richiesta di una delle Commissioni o a richiesta di almeno un terzo degli Associati.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, del 50% (cinquanta per cento) degli Associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- b. sulla fusione, sulla scissione e sulla trasformazione dell'Associazione;
- c. sullo scioglimento dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio residuo.

L'Assemblea straordinaria per le deliberazioni concernenti le modifiche dell'atto costitutivo e del presente Statuto, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 75% (settantacinque per cento) degli Associati e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli Associati presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea straordinaria per le deliberazioni concernenti lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, è validamente

costituita, in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno ~~100~~ (ottanta per cento) degli Associati e delibera con il voto favorevole di almeno ~~tre quarti~~ della totalità degli Associati. In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega, di almeno il 50% (cinquanta per cento) degli Associati e delibera con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati presenti.



11) Il Consiglio Esecutivo è composto da tre componenti, designati annualmente dall'Assemblea degli Associati nella prima delle Assemblee ordinarie da tenersi entro aprile di ogni anno. Il Consiglio nomina nel suo interno un Presidente e due Vice Presidenti, ai quali spetta la rappresentanza giuridica dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Consiglio Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza alcuna limitazione. Il Consiglio potrà provvedere alla stesura di un Regolamento per il funzionamento interno dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati, previa approvazione dell'Assemblea con le maggioranze indicate nell'articolo 10.

12) Le due Commissioni sono designate dall'Assemblea degli Associati.

La Commissione Scientifica è costituita da tre membri designati dall'Assemblea la cui permanenza in carica è annuale. Essa si occupa di sviluppare e promuovere, sotto la propria responsabilità, la disciplina psicanalitica attraverso attività di ricerca, gruppi di studio, conferenze, convegni, pubblicazioni, nonché attività consulenziali o percorsi formativi rivolti a non addetti ai lavori.

La Commissione per la Formazione è costituita da tre membri designati annualmente dall'Assemblea tra gli Associati analisti. La Commissione per la Formazione si occupa di sviluppare i curricula formativi, seguire e verificare la formazione dei candidati analisti, promuovere la discussione teorica tra gli Associati analisti, nonché di esercitare la funzione disciplinare, in particolare assicurandosi che:

- a. il candidato segua il piano di studi e sostenga prove scritte e orali, partecipi a tutte le iniziative come concordato con la Commissione;
- b. il candidato svolga (o abbia concluso) un'analisi personale con un analista associato;
- c. l'analista associato renda conto dell'esperienza clinica e della pratica analitica secondo il metodo scientifico freudiano codificato nel Modulo Epistemico Standard (MES).

13) L'Assemblea può nominare un Organo di Controllo, monocratico o collegiale (composto in quest'ultimo caso da tre componenti effettivi), e/o un Revisore Legale, anche sottoforma di



società di revisione legale.

La nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore Legale è obbligatoria, laddove imposta dalla disciplina legislativa vigente.

L'Organo di Controllo dura in carica per due esercizi, con possibilità di unica proroga di un ulteriore mandato biennale.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi consentiti dalla legge, l'Organo di Controllo, che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esercita la revisione legale dei conti, salvo il caso in cui l'Assemblea nomini un revisore legale attribuendo ad esso tale funzione.

14) L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio Esecutivo. Le modifiche dell'atto costitutivo e del presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze stabilite dall'articolo 10.

15) L'Associazione tiene i libri sociali obbligatori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e in particolare:

- a. il libro degli Associati;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove nominato;
- e. ogni altro libro previsto dalla legge o ritenuto necessario dal Consiglio Esecutivo.

I libri sociali sono tenuti e aggiornati a cura del Consiglio Esecutivo, che ne assicura la regolare conservazione. Essi possono essere tenuti anche con modalità informatiche, nel rispetto della normativa vigente.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui al comma 1, primo, secondo e terzo alinea, nel rispetto dei principi di trasparenza e democraticità che informano la vita dell'Associazione. La richiesta di consultazione deve essere formulata per iscritto al Consiglio Esecutivo, indicando i libri che si intendono esaminare, con un preavviso non inferiore a quindici



giorni.

La consultazione avviene presso la sede dell'Associazione, in giorni e orari concordati con il Consiglio Esecutivo, alla presenza di un soggetto da questo incaricato. È escluso il diritto di estrarre copie o riprodurre i documenti, salvo che ciò sia consentito dalla legge o espressamente autorizzato dal Consiglio Esecutivo.

In ogni caso, l'esercizio del diritto di consultazione è effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e della tutela di informazioni riservate, qualora la loro divulgazione possa arrecare pregiudizio all'Associazione o a terzi.

16) Eventuali controversie tra Associati, o tra i medesimi e l'Associazione o suoi organi saranno rimesse al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo della sede dell'Associazione, che deciderà de aequo et bono senza formalità di procedura, con provvedimento inappellabile entro il termine di sei mesi dall'attivazione dell'arbitrato.

17) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

N. 86299 Repertorio

Certifico io sottoscritto dottor Salvo MORSELLO, Notaio in Bollate ed iscritto al Collegio Notarile di Milano, che la presente copia fotostatica composta da undici fogli è conforme a quanto riportato alle pagine 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del Libro delle Assemblee dell'associazione

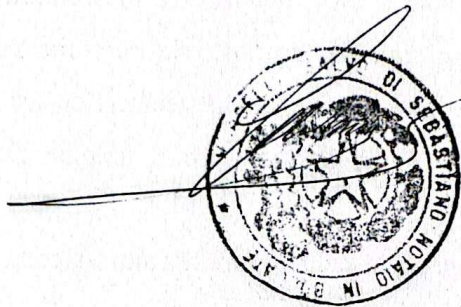
"ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PSICANALISI FREUDIANA ETS"
(già "THELEMA - SCUOLA DI PSICANALISI FREUDIANA")

con sede in Milano (MI), via Lentasio n. 7,

libro regolarmente bollato, vidimato e tenuto ai sensi di legge.

Milano, piazzale Luigi Cadorna n. 6,

30 (trenta) giugno 2026 (duemilaventisei)



Salvo Morcello